



**APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
CENTRI RICREATIVI DIURNI anni 2018/2019/2020 -
INTEGRAZIONE ORARIA –
INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI E
SERVIZIO PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI
anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI	2
Art.1 – Definizioni	2
Art.2 - Oggetto dell'appalto	3
Art.3 – Durata	3
Art.4 – Servizi di integrazione oraria	3
Art.5 – Servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili	4
Art.6 - Servizio progetti educativi per minori disabili	9
Art.7 Centri ricreativi diurni	12
Art. 8 - Servizi ausiliari per i centri ricreativi diurni	14
Art.9 - Estensione dell'appalto - Servizi complementari	15
Art.10- Obbligo di verifica soddisfazione dell'utenza	15
Art.11 – Oneri a carico del Comune	15
Art.12 - Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice	16
Art.13 - Personale	16
Art.14 - Clausola sociale	19
Art.15 - Continuità dei servizi	19
Art.16 - Esercizio diritto di sciopero	20
Art.17 - Controlli - Verifiche - Relazioni	20
TITOLO II NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	21
Art.18 - Norme di prevenzione e sicurezza	21
Art.19 - Piano di emergenza	23



TITOLO III ASPETTI CONTRATTUALISTICI	24
Art.20 - Corrispettivo	24
Art.21 - Pagamenti	24
Art.22 - Revisione dei prezzi	25
Art.23 - Subappalto del servizio e cessione del contratto	25
Art.24 - Penalità e contestazioni	26
Art.25 - Garanzie definitive	26
Art.26 - Stipulazione del contratto	27
Art.27 - Domicilio	27
Art.28 - Diffida ad adempiere	28
Art.29 - Ipotesi di risoluzione del contratto	28
Art.30 - Recesso da parte della Stazione Appaltante	29
Art.31 - Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore	29
Art.32 - Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità	30
Art.33 - Polizze assicurative	30
Art.34 - Foro competente	31
Art.35 - Rinvio	31

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) Stazione appaltante o S.A. o A.C.: l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni;
- b) Appaltatore o Impresa Aggiudicataria o Impresa o I.A.: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario.



Art. 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi :

- Servizi di Integrazione Oraria per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020;
- Centri ricreativi diurni per gli anni 2018/2019/2020;
- Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili frequentanti gli Istituti Comprensivi per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020;
- Servizio progetti educativi per minori disabili dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020;

il tutto come meglio specificato ai successivi articoli 5 – 6 – 7 – 8 e 9.

Art. 3 – Durata

L'appalto ha durata dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020.

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione Appaltante non avesse ancora concluso le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'I.A. è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4

Servizi di Integrazione Oraria

Si tratta di servizi finalizzati a facilitare la frequenza scolastica e diretti alle famiglie lavoratrici che hanno difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro. In linea generale, tutti i servizi devono garantire l'assistenza, la cura e l'educazione dei bambini, offrendo accoglienza e intrattenimento, con l'obiettivo di rendere gradevole la permanenza del bambino/ragazzo all'interno della scuola per un periodo prolungato. I servizi si svolgeranno nelle aule scolastiche messe a disposizione dalla Dirigenza Scolastica. I servizi di integrazione oraria accolgono le domande delle famiglie che, per i motivi già esposti, richiedono di anticipare o prolungare l'orario oltre quello scolastico.



N. utenti previsti:	circa 650 utenti all'anno
Periodo di funzionamento:	pari alla durata dell'anno scolastico
Numero di sezioni previste:	38, a moduli di 1 ora al giorno
Numero complessivo ore annue previste	6.650
Numero utenti per sezioni:	minimo 8, massimo 27 (22 nel caso di presenza di minore disabile)
Fasce orarie:	- scuola dell'infanzia 16.00/17.00 e 17.00/18.00 - scuola primaria 7.30/8.30 e 16.30/17.30.

Il servizio si può caratterizzare: in sezioni di pre e post scuola tradizionalmente intese che prevedono:

- *pre-scuola*: accoglimento dei bambini all'interno delle strutture scolastiche a partire indicativamente dalle ore 7.30 e fino all'inizio del tempo scuola (1 ora);
 - *post-scuola*: custodia e animazione dei bambini a partire dal termine dell'orario scolastico per n.1 ora alla scuola primaria e per n. 1 o 2 ore alla scuola dell'infanzia.
- Tale servizio comporta la predisposizione di un programma di attività finalizzate all'animazione e alla socializzazione dei bambini, adatto alle varie età degli utenti.

Art. 5

Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili

Il servizio è rivolto ad alunni disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (L.104/92 e L.R. 19/2007 e sue modificazioni) che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione supportando i processi di integrazione scolastica.

Coerentemente con la logica di presa in carico complessiva delle situazioni di fragilità e del sostegno dei bisogni di crescita e di sviluppo dei minori disabili e dei loro nuclei familiari, il servizio garantisce il collegamento in rete con le risorse dei servizi scolastici, sociali e sanitari.

L'erogazione del servizio comporta azioni complesse finalizzate a :

- garantire l'integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della



persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;

- potenziare l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell'ottica della cultura della diversità, dell'accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.

Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l'autonomia nelle sue varie dimensioni, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Sesto San Giovanni. Le proposte di modifica agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" trasferiscono ai Comuni in forma singola o associata la competenza per lo svolgimento di tutti i servizi per l'integrazione scolastica e di assistenza educativa specialistica agli studenti con disabilità sensoriali, fisiche e psichiche, estendendola a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Una volta definite le Linee Guida Regionali previste dalla medesima legge all'art. 6 comma 1-ter, Il Servizio di Integrazione Scolastica descritto nel presente capitolato speciale potrà pertanto essere soggetto a eventuali modifiche e integrazioni, sia in merito alle necessità di copertura di ordini e gradi scolastici, sia nei livelli di specializzazione richiesti al personale educativo impiegato. La I.A. dovrà pertanto in sede di gara fornire le garanzie di adeguamento dei profili professionali necessari a svolgere le funzioni di assistenza alla comunicazione (art. 13) per gli alunni disabili sensoriali e di disponibilità a sostenere l'integrazione del presente capitolato per lo svolgimento dei servizi di integrazione scolastica negli ordini superiori di scuola.

Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici o personale ausiliario.

Il personale educativo assegnato al servizio svolge attività frontali a diretto contatto



con gli alunni disabili assegnati nelle diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, verifica e qualificazione professionale.

Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale educativo svolge le proprie funzioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni disabili assegnati in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi sociali, sanitari e sociosanitari e più in generale con i soggetti interlocutori del territorio e del contesto di vita dell'alunno disabile.

Tutto il personale educativo è tenuto a partecipare, in orario non frontale, agli incontri per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, consigli di classe/incontri del gruppo di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale;
- attività di formazione e aggiornamento professionale.

Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili istituti comprensivi

N. utenti previsti Istituti comprensivi:	160 all'anno
Numero di ore annue previste di supporto	31.500 (900 ore a settimana)
Numero ore di attività diverse (programmazione, verifica, incontri con personale scolastico e comunale)	n. 10 all'anno per utente
Periodo di funzionamento:	pari alla durata dell'anno scolastico
	Totale complessivo 33.100 ore annue

Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili scuole superiori

La S.A. si riserva la facoltà di non attivare tale servizio, ovvero di procedere all'attivazione in tempi successivi rispetto all'avvio dell'appalto.



N. utenti previsti Istituti superiori:	15 all'anno
Numero di ore annue previste di supporto	3.000 (85 ore a settimana)
Numero ore di attività diverse (programmazione, verifica, incontri con personale scolastico e comunale)	n. 10 all'anno per utente
Periodo di funzionamento:	pari alla durata dell'anno scolastico
Totale complessivo 3.150 ore annue	

5.1 – Servizio di Assistenza alla Comunicazione per alunni disabili sensoriali

Il Servizio di Assistenza alla Comunicazione per alunni disabili sensoriali è parte integrante del Servizio di Integrazione Scolastica e interviene con l'assistente alla comunicazione prioritariamente in ambito scolastico. In taluni gli interventi si possono estendere anche o esclusivamente in ambito domiciliare in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, per gli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado, se previsto dalle finalità del PEI, o per supportare un progetto educativo-riabilitativo formulato da servizi specialistici riabilitativi. Poiché i suoi compiti sono finalizzati a supportare il percorso di istruzione, non possono essere richiesti all'Assistente alla Comunicazione interventi domiciliari motivati da particolari difficoltà genitoriali o da problemi psicologici, relazionali o comportamentali dell'alunno, essendo tali interventi progettabili e attivabili dal Servizio Progetti Educativi per minori disabili di cui all'art.6, per assicurare un supporto educativo al minore nonché un accompagnamento specifico ai genitori.

La relazione educativa fornita dal Servizio di Assistenza alla Comunicazione supporta l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l'esperienza dell'apprendimento. Gli obiettivi della programmazione didattica per l'alunno, definiti dai docenti curriculari e di sostegno con il PEI, vista la diagnosi funzionale, vengono realizzati concretamente con l'attività dell'Assistente, durante il percorso di istruzione scolastica. L'Assistente è pertanto una delle figure professionali che, integrandosi con quelle della scuola, contribuisce a costruire ed a realizzare gli obiettivi del PEI. Tale attività si esplica anche con la partecipazione dell'Assistente agli incontri con la rete dei soggetti che hanno in carico



la situazione dell'alunno disabile, dentro e fuori il contesto scolastico.

Nell'erogazione del Servizio di Integrazione Scolastica, l'educatore dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori, le loro famiglie ed il personale scolastico e dovrà agire con correttezza e spirito di collaborazione con tutti i soggetti impegnati nel progetto educativo a favore del minore, finalizzando il proprio intervento alle esigenze evidenziate dal profilo dinamico funzionale dell'utente. L'intervento dovrà essere svolto in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza dell'alunno e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti. L'Appaltatore dovrà garantire di norma la continuità del rapporto operatore/utente. Nel corso della durata dell'affidamento del servizio l'A.C. potrà richiedere all'Appaltatore di sperimentare nuovi modelli organizzativi di espletamento del servizio, che potrebbero anche prevedere l'assistenza da parte dell'educatore a più minori contemporaneamente al di fuori dal contesto classe; l'Appaltatore si impegna fino da ora a garantire tali eventuali attività alle condizioni di cui all'offerta economica relativa al sostegno agli alunni disabili e a garantire collaborazione e supporto all'A.C. nella progettazione di tali attività.

Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili sensoriali

La S.A. si riserva la facoltà di non attivare tale servizio, ovvero di procedere all'attivazione in tempi successivi rispetto all'avvio dell'appalto.

N. utenti previsti:	12 all'anno
Numero di ore annue previste di supporto	2.450 (70 ore a settimana)
Numero ore di attività diverse (programmazione, verifica, incontri con personale scolastico e comunale)	n. 10 all'anno per utente
Periodo di funzionamento:	pari alla durata dell'anno scolastico
	Totale complessivo 2.570 ore annue



Art. 6

Servizio Progetti Educativi per minori disabili

Il servizio di assistenza educativa domiciliare è rivolto a bambini e ragazzi disabili.

Gli interventi del Servizio Progetti Educativi per minori disabili possono svolgersi, in base al progetto educativo individualizzato definito per ogni bambino/ragazzo, sia al domicilio della famiglia, che esplicitarsi in interventi sul territorio di Sesto San Giovanni o nelle zone limitrofe.

Tali prestazioni perseguono obiettivi di promozione e di sostegno nei confronti:

- del minore al fine di promuovere e mantenere una maggiore autonomia sociale e relazionale,
- della sua famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le figure parentali a supporto alle funzioni genitoriali.

È quindi un intervento finalizzato alla valorizzazione, promozione, rafforzamento e sostegno delle competenze del minore, e parallelamente del suo nucleo familiare, inteso non come unità isolata, ma come insieme di soggetti appartenenti a sistemi di relazione. Questo perché la valorizzazione delle competenze genitoriali, il supporto nel riconoscimento dei bisogni dei propri figli e il rinforzo delle risorse presenti all'interno del nucleo, possano costituire un sempre più valido e competente supporto educativo al minore.

Per ogni situazione per la quale vengono attivati interventi di educativa domiciliare è prevista la stesura di un Progetto Educativo Individualizzato di concerto tra servizio sociale, agenzie educative e sanitarie che si occupano del minore e famiglia.

Così come previsto all'art. 3 del "Regolamento comunale degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità", gli interventi educativi previsti per minori con disabilità sono finalizzati a:

- sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare perché diventino la base di un sostegno educativo adeguato al minore;
- mantenere e recuperare le abilità del minore perché possa integrarsi, insieme al suo nucleo familiare, con la propria comunità e il proprio contesto di vita. Questo obiettivo viene raggiunto in sinergia con le offerte del terzo settore e della rete informale;



- aiutare le famiglie ad acquisire strumenti e capacità per migliorare il contesto relazionale e affettivo in cui vive il minore;
- prevenire situazioni di rischio per chi vive in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, di isolamento sociale o a rischio di emarginazione;
- collaborare con la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e organico.

A partire dalle finalità poco sopra enucleate e in base a quanto stabilito dall'art. 4 del "Regolamento comunale degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità", le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- Interventi educativi a domicilio: si svolgono a casa del minore. A seconda dell'età del bambino/ragazzo e degli obiettivi specifici, l'intervento si può svolgere in presenza o meno delle figure genitoriali. Il beneficiario e il nucleo familiare vengono in ogni caso coinvolti per la costruzione, condivisione e verifica del progetto di intervento. L'obiettivo principale del Servizio Progetti Educativi a livello domiciliare è quello di promuovere le abilità di autonomia del minore, tra cui anche le abilità sociali e relazionali. Dato lo specifico contesto in cui viene eseguito l'intervento, è possibile ritenere che l'obiettivo possa essere anche l'incremento delle competenze genitoriali e/o dei familiari di riferimento in genere.
- Interventi educativi territoriali: attività che si svolgono sul territorio finalizzate alla promozione di abilità e competenze utili all'integrazione e al raggiungimento di maggiori livelli di autonomia. Gli interventi educativi territoriali si svolgono nei luoghi e nei contesti in cui le competenze da costruire vanno maggiormente utilizzate. La scelta del contesto può essere essa stessa un obiettivo.
- Interventi di conciliazione delle esigenze familiari in particolari e limitati periodi temporali laddove sia in corso di definizione la progettazione individuale.

Numero complessivo ore annue previste: 3.500 suddivise in 3.150 ore di intervento diretto e 350 ore complessive di progettazione individuale, monitoraggio, verifiche e reti

Periodo di funzionamento: tutto l'anno

Ai sensi dell'art. 12 della legge 104/92, all'Appaltatore viene richiesto di concorrere – insieme agli altri soggetti che a diverso titolo si occupano del minore (operatori sociali,



sanitari, personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, genitori) – alla definizione del Progetto Educativo Individualizzato, nel quale vengono declinati gli interventi integrati predisposti a suo favore e i tempi della loro attuazione coerentemente con gli obiettivi specifici e individuali di sostegno e di incremento delle abilità di integrazione. Fondamentale infatti per il perseguimento degli obiettivi prefissati è il lavoro di equipe e di collaborazione tra le istituzioni che, nella redazione del PEI, vada ad evidenziare non soltanto gli aspetti di carenza o le difficoltà del minore bensì, soprattutto, le sue abilità residue e i margini di lavoro, rafforzamento e recuperabilità.

Per questo è indispensabile che il PEI venga redatto a partire dal profilo dinamico funzionale del minore, che indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno disabile dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi lunghi (due anni), quadro di riferimento per la redazione di qualsiasi progetto di intervento. Il PEI è strumento dinamico e di condivisione, che richiede monitoraggio periodico ed eventuali modifiche e aggiornamenti in itinere proprio perché riflette l'evoluzione del percorso di ogni singola situazione (minore e nucleo familiare).

L'educatore dovrà tenere nei confronti dei minori e delle loro famiglie un comportamento corretto e collaborante, finalizzando il proprio intervento agli obiettivi evidenziati all'interno del PEI. La sua attività dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e d'ufficio in relazione a quanto conosciuto riguardo agli utenti e ai loro nuclei familiari. All'educatore è inoltre richiesto di partecipare alle equipe di monitoraggio, con le assistenti sociali di area disabili e/o minori, per la valutazione in itinere dell'andamento degli interventi. Per situazioni particolarmente complesse potrebbe essere richiesta anche la presenza del coordinatore. All'Appaltatore è richiesta la garanzia della continuità del rapporto operatore/utente.

Nell'ottica dell'integrazione dei vari livelli di intervento, della condivisione degli obiettivi, dell'ottimizzazione delle risorse, e del continuo miglioramento delle funzioni del Servizio Progetti Educativi per minori disabili, l'Appaltatore è tenuto a partecipare ai momenti periodici di confronto tecnico progettuale promossi in collaborazione tra Servizi Educativi e per l'Infanzia e Servizio Promozione e Interventi Sociali.

Coerentemente con quanto sopra stabilito, i Servizi del Settore Socio Educativo



attiveranno le opportune soluzioni organizzative che costituiranno la soluzione di interfaccia per la gestione delle situazioni in carico che richiederanno uno stabile collegamento tra i servizi definiti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 7

Centri ricreativi diurni

I Centri ricreativi diurni costituiscono un servizio da svolgersi durante la chiusura estiva delle scuole dell'infanzia e primarie, ed eventualmente in altri periodi di sospensione delle attività didattiche.

In linea con le normative Regionali, il Comune, tramite i Centri Ricreativi Diurni intende:

- offrire a bambini/e un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei;
- offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei figli nei mesi di interruzione dell'attività scolastica.

Il servizio Centro ricreativo diurno si rivolge a bambini/e – ragazzi/e di età compresa fra i 3 e gli 11 anni e si configura come proposta educativa a carattere ludico, ricreativo e sportivo, finalizzata a riconoscere il gioco come diritto e la socializzazione come opportunità formativa. Finalità del Centro ricreativo diurno è quello di creare un contesto capace di promuovere la crescita, il benessere ed il divertimento dei bambini e delle bambine all'interno di luoghi sicuri ed al contempo aperti alle opportunità del territorio, come tali in grado di connotare il contesto cittadino come luogo di vacanza qualificata per la propria utenza. L'impianto pedagogico del Centro ricreativo diurno, deve esprimere una progettualità differenziata rispetto ai contesti scolastici e didattici, ed attivare invece proposte educative a carattere ludico, motorio, ricreativo, creativo – laboratoriale, di esplorazione, ricerca e scoperta ambientale. Devono essere favorite quelle attività che sono peculiari della stagione estiva, quali ad esempio giochi all'aperto, giochi con l'acqua, uscite e gite presso aree verdi e azzurre – giardini, parchi, piscine, acquaparchi etc. Le esperienze offerte dovranno essere orientate a stimolare la curiosità, a creare situazioni piacevoli e divertenti, a sollecitare motivazioni ed interessi – al movimento, alla costruzione, al gioco, alla creatività, alla scoperta dell'ambiente, all'esplorazione, alla relazione con i pari, proponendo percorsi e situazioni significative anche dal punto di vista relazionale, così da facilitare il costituirsi



di un clima positivo e favorevole alla socializzazione. Particolare attenzione, dovrà essere posta in riferimento agli aspetti legati alla multiculturalità e all'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio – culturale.

N. centri attivati

6, di cui:

3 nelle scuole dell'infanzia

3 nelle scuole primarie

Le scuole sedi dei Centri, le settimane di funzionamento e il numero di utenti indicativo ai fini dell'offerta sono indicati nella successiva tabella, i dati indicati potranno comunque essere suscettibili di modifica sia rispetto ai periodi ed al numero di settimane di apertura che al numero degli iscritti, che, infine, alla scelta delle scuole ove ubicare i Centri stessi.

	Scuola primaria Martiri	Scuola primaria Galli	Scuola primaria Marzabotto	Scuola dell'infanzia Tonale 2	Scuola dell'infanzia Corridoni	Scuola dell'infanzia Marx
1ª settimana	120	80	60	-	-	-
2ª settimana	120	80	60	-	-	-
3ª settimana	120	80	60	-	-	-
4ª settimana	120	80	60	120	120	60
5ª settimana	120	80	60	120	120	60
6ª settimana	120	80	60	120	120	60
7ª settimana	120	80	60	120	120	60
8ª settimana	100	-	-	75	-	-
9ª settimana	60	-	-	45	-	-
10ª settimana	60	-	-	45	-	-
11ª settimana	60	-	-	45	-	-
12ª settimana	80	-	-	75	-	-
13ª settimana	100	-	-	-	-	-

Nel mese di agosto i Centri verranno attivati solo al raggiungimento di n. 35 (trentacinque) iscritti per sede.

Le sedi dei Centri potranno comunque essere suscettibili di modifica di sede in conseguenza di momentanea indisponibilità delle scuole sopra indicate o per diversa scelta dell'A.C.

Il rapporto numerico educatore/bambini deve rispettare gli standard regionali definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 11496 del 17 marzo 2010: 1:15 per i centri della scuola dell'infanzia ed 1:20 per i centri della scuola



primaria. Il computo degli standard regionali sui rapporti numerici educatori-bambini frequentanti sopra espresso include la figura di Coordinatore di Centro con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o con funzioni socio-educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Ai sensi della deliberazione regionale, in caso di presenza di bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica e alla tipologia di disabilità potranno essere richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta agli standard sopra citati.

Il numero di ore previsto di educatori dedicati al sostegno di utenti disabili ai Centri è di **3.500** annue. Tali operatori potranno essere assegnati con rapporto 1:1 o 1:2 a seconda della complessità dei casi seguiti. Tale assegnazioni avverranno in accordo con gli uffici comunali.

L'orario di funzionamento dei Centri, da tenere in considerazione per la programmazione delle attività, è: dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Devono essere previste entrate e uscite diversificate, per le famiglie che lo richiedono, nei seguenti orari:

- al mattino: 7.30 – 8.00 – 8.30;
- alla sera: 17.00 – 17.30.

Art. 8

Servizi ausiliari per i Centri ricreativi diurni

La I.A. dovrà farsi carico di verificare, attraverso la raccolta delle ricevute di pagamento, che tutti gli utenti iscritti che accedono ai Centri abbiano provveduto al pagamento della retta.

Potrebbe inoltre rendersi necessario attivare per i Centri ricreativi diurni i servizi ausiliari di pulizia dei locali sede dei Centri, integrando le attività svolte dal personale ausiliario delle scuole nell'ambito di una preesistente Convenzione con l'A.C, ovvero sostituendosi allo stesso laddove non se ne riscontrasse la disponibilità.

Per tale servizio la I.A. in sede di offerta dovrà preventivare un monte ore annuo di n. **3.500** ore. Tale servizio sarà comunque attivato solo su richiesta della S.A., da formularsi



almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dei Centri.

La fornitura del materiale di pulizia e dei prodotti per l'igiene degli utenti è comunque a carico dell'I.A.

Tutto il materiale e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza e igiene. I prodotti dovranno, in ogni caso, corrispondere a quelli indicati nell'offerta, dei quali l'impresa dovrà consegnare la scheda tecnica.

Art. 9

Estensione dell'appalto

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o aumentare alle stesse condizioni contrattuali i servizi, secondo quanto previsto e nei limiti indicati dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere richiesta l'attivazione di Centri ricreativi diurni in occasione del periodo di sospensione della attività scolastiche coincidente con le festività natalizie.

Art. 10

Obbligo di verifica soddisfazione dell'utenza

E' fatto obbligo all'I.A. di effettuare ogni anno, a proprie cure e spese ma con supervisione dell'A.C., n. 3 indagini di verifica del soddisfacimento dell'utenza, attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie degli utenti dei servizi di integrazione oraria, dei Centri Estivi e del supporto educativo agli alunni disabili.

Entro un mese dal ritiro dei questionari l'I.A. dovrà fornire alla Stazione Appaltante i risultati con la relativa elaborazione.

Art. 11

Oneri a carico del Comune

Il Comune mette a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Sono a suo carico le spese di elettricità, riscaldamento, acqua, telefono, TARI, manutenzione ordinaria.

Il servizio mensa per gli utenti dei Centri Estivi, nonché per il personale educativo in essi



operante, è a carico dell'A.C. che vi provvede attraverso l'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.

Art. 12

Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice

Sono a carico dell'I.A. le prestazioni relative ai Servizi di integrazione oraria, Supporto educativo agli alunni disabili, assistenza domiciliare minori disabili e Centri ricreativi diurni. Inoltre sono a carico dalla I.A. i seguenti oneri:

- servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire all'S.A. dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni;
- sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano;
- materiale necessario allo svolgimento dei servizi e delle iniziative previste (didattico, di cancelleria, per eventuali feste/incontri con genitori e ragazzi);
- materiale di consumo necessari per le pulizie degli ambienti relativamente al servizio Centri ricreativi diurni;
- prodotti per l'igiene personale degli utenti relativamente al servizio Centri ricreativi diurni (es. carta igienica, sapone liquido, fazzoletti asciugamano, ecc.);
- prodotti di pronto soccorso;
- trasporti qualora previsti all'interno del progetto per i Centri ricreativi diurni;
- ogni altro eventuale costo necessario per attuare il progetto.

Al termine delle prestazioni la I.A. si impegna al ripristino e alla riconsegna dei locali utilizzati liberi da ingombri e in buono stato d'uso.

Art. 13

Personale

La I.A. dovrà impiegare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto un numero necessario di personale professionalmente qualificato per ciascun servizio con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Lo standard numerico di personale posto in servizio proposto dalla I.A. in sede



d'appalto dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale sul rapporto numerico adulto/bambino, e in particolare gli standard regionali definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 11496 del 17 marzo 2010.

Il personale dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni:

per le attività di sostegno agli alunni disabili a scuola o presso i centri estivi, al domicilio o sul territorio, alternativamente:

- diploma di qualifica di educatore professionale;
- corso di specializzazione per insegnanti di sostegno;
- laurea in pedagogia, o scienza dell'educazione o scienza della formazione (indirizzo educativo) o equipollenti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado in area socio-pedagogica ed esperienza documentabile almeno biennale in attività di sostegno agli alunni disabili;
- altro diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentabile almeno quadriennale in attività di sostegno agli alunni disabili;

per l'assistenza alla comunicazione agli alunni disabili sensoriali:

- Laurea in Scienze dell'Educazione;
- Altre Lauree in materie umanistiche (Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Scienze della Formazione, Servizio Sociale) accompagnate da formazione o esperienza almeno biennale specifica nel campo della disabilità;
- Master specialistici per assistenti alla comunicazione e all'autonomia delle persone con disabilità sensoriali;
- Nella fase transitoria e fino all'adozione di un sistema di accreditamento sistematico, possesso di un Diploma di maturità accompagnato da corso di formazione specifico o pregressa e documentata esperienza almeno triennale in contesti educativi rivolti a minori con disabilità.

Per gli altri servizi: animatori.



L'I.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Città Metropolitana di Milano.

L'I.A. è altresì tenuta a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione appaltante, l'I.A. deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'I.A. delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'I.A. deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'I.A. si è posta in regola.

L'I.A. è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio della SA fosse ritenuto non adeguato alle mansioni richieste. In tale caso l'I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante.

Per i servizi oggetto dell'appalto dovrà essere prevista la figura di un responsabile coordinatore, referente nei confronti del Comune e dei servizi in rete, in possesso di laurea breve o specialistica in Scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e in possesso di provata esperienza **almeno biennale** di coordinamento e direzione di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.

Il coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca i servizi del Settore Socio Educativo del Comune di Sesto San Giovanni nel mantenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.



Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.

La I.A. potrà scegliere di indicare un responsabile per ogni diverso servizio, ovvero un unico responsabile per tutti i servizi.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio di ogni servizio dovrà essere consegnato al Comune l'elenco completo dei dati anagrafici e del titolo di studio del personale assegnato ai diversi servizi.

Art. 14

Clausola sociale

L'I.A. nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è obbligata ad assorbire il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga della medesima) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva.

Art. 15

Continuità dei servizi

All'inizio di ogni anno scolastico, la I.A. deve presentare all'A.C. il piano organizzativo dei servizi, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

La I.A. è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da garantire la continuità dei servizi e mantenere il rapporto numerico previsto.

In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. In caso di assenza, l'educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico/Coordinatore e al suo datore di lavoro. La I.A. deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata; deve inoltre comunicare per



iscritto al Dirigente dell'Istituto scolastico/Coordinatore l'assenza e il nominativo del sostituto.

Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in caso di assenza del bambino o dell'alunno seguito, l'educatore resta in servizio e può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.

Art. 16

Esercizio del diritto di sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la I.A. è obbligata, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e modalità stabilite per legge relative alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

Qualora la comunicazione da parte della I.A. non avvenga nel rispetto dei tempi prescritti verrà applicata una penale di Euro 1.500,00.

In riferimento al disposto della L. 146/90, la I.A. è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi.

Art. 17

Controlli – Verifiche – Relazioni

La I.A. ha l'obbligo di relazionare alla Stazione Appaltante su qualsiasi fatto o situazione di rilievo e sull'andamento delle attività.

Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in qualunque momento e modo attraverso i propri responsabili in merito agli adempimenti dei programmi di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti del personale.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale a seguito dell'accertamento delle violazioni delle suddette norme.



TITOLO II

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 18

Norme di prevenzione e sicurezza

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Tra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.*

L'Impresa, in particolare, dovrà:

- osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ottemperare agli obblighi prescritti all'art. 18 del Decreto stesso;
- coordinarsi con l'Ente Appaltante così come previsto all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Stazione Appaltante;
- impiegare personale, mezzi ed attrezzature idonei ad ogni lavorazione;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale.



A sua volta il datore di lavoro committente e/o il datore di lavoro titolare dei luoghi di lavoro (nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente) è tenuto, nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a informare l'Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Sicurezza inerente l'appalto che contenga almeno i seguenti aspetti e informazioni:

- comunicazione del nominativo del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
- modalità operative di prevenzione di incendi e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzione e procedure);
- elenco completo delle sostanze utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza;
- formazione professionale ed informazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra attività dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nel servizio;
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la modifica del piano di sicurezza qualora lo ritenga inadeguato.

Ferme restando le responsabilità dell'Impresa in ordine alla sicurezza, la Stazione appaltante ha facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga



nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo ed in caso di inadempienza di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative all'assicurazione obbligatoria, antinfortunistica, previdenziale e assistenziale nei confronti del proprio personale.

La Stazione appaltante potrà richiedere in ogni momento all'Impresa l'esibizione di tutta la documentazione inerente l'applicazione e il rispetto della normativa sopra richiamata.

L'inadempimento di obblighi in materia di sicurezza e prevenzione costituisce causa di risoluzione del contratto.

All'Impresa, qualora inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

Art. 19

Piano di emergenza

Entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Impresa che risulterà aggiudicataria deve:

- predisporre (o eventualmente integrare quello già presente) un piano di emergenza per ogni sito nell'eventualità di terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, ecc. ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 – *Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*;
- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi del citato D.M. 10 marzo 1998;
- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388 – *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale*.



TITOLO III ASPETTI CONTRATTUALISTICI

Art. 20 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dalla I.A.. Il corrispettivo effettivamente dovuto alla I.A. sarà invece rapportato all'effettiva dimensione dei servizi attivati, in relazione al numero di sezioni e/o di iscritti, utilizzando i parametri riportati nell'offerta economica.

Art. 21 Pagamenti

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della A.C. e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Si stabilisce fin d'ora che l'A.C. potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'I.A., il rimborso di spese e il pagamento di penalità, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati e gli elenchi degli utenti delle prestazioni. Tali rendiconti ed elenchi dovranno essere sottoscritti dal referente della I.A. e vistati per approvazione dal Responsabile del Settore Educazione, previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

L'A.C. non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.



In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 22

Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di attività, potranno essere annualmente adeguati, sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, con riferimento ai dati sui costi standard emessi dall'ANAC.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al precedente comma, la rivalutazione verrà operata sulla base dell'andamento dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, così come elaborato dall'ISTAT riferito alla colonna riportante la media annua.

La richiesta di revisione dei prezzi, da parte dell'O.E.A., non potrà essere in alcun caso retroattiva e potrà essere chiesta decorso almeno un anno dall'avvio del servizio.

Art. 23

Subappalto del servizio e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente capitolato.

L'I.A. ha facoltà di subappaltare i soli servizi accessori al servizio principale. In ogni caso, il subappalto è consentito entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Nei limiti di cui sopra, il subappalto è consentito a condizione che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi che intende subappaltare, che il contratto di subappalto sia stato depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e che sussistano tutte le altre



condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell' I.A., che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

Art. 24

Penalità e contestazioni

Nell'esecuzione del presente appalto, la I.A. ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e alle disposizioni previste e conseguenti all'attuazione del presente capitolato.

Qualora essa non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la I.A. è tenuta al pagamento – per ciascuna inadempienza – di una penalità variabile da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento e/o della recidività.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale la I.A. avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà all'applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sulle competenze da liquidare. La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 25

Garanzie definitive

La stipulazione del contratto è subordinata alla consegna alla S.A. da parte dell'I.A., a garanzia dell'efficienza e della buona esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, di una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del



Codice Civile, nonchè l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della la S.A.

Resta salvo per l'A.C. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'A.C. avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 103 del d. lgs. 50/2016.

Art. 26

Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle imposte e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il contratto o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico della stessa le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 27

Domicilio

L'impresa dichiara di eleggere e mantenere il suo domicilio nella propria sede legale per tutta la durata dell'appalto.

Le notificazioni e le intimazioni sono effettuate attraverso l'utilizzo di posta elettronica



certificata.

Art. 28

Diffida ad adempiere

Qualora nel corso dell'appalto la Stazione Appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, essa può fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante può avvalersi di tale facoltà in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

Art. 29

Ipotesi di risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ◇ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'O.E.A.;
- ◇ messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività dell'O.E.A.;
- ◇ impiego di personale non dipendente dell'O.E.A.;
- ◇ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ◇ interruzione non motivata del servizio;



- ◇ subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati nell'offerta;
- ◇ cessione del contratto a terzi;
- ◇ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ◇ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l'A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- ◇ mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite né i beni forniti non conformi al capitolato, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 108 del d. Lgs. 50/2016.

Art. 30

Recesso da parte della Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Per la disciplina dei rapporti tra le parti si richiama quanto previsto nell'art. 109 del d. lgs. 50/2016.

Art. 31

Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 29, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi



dallo stesso, addebitando a quest'ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 32

Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'I.A., che risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della S.A.

L'I.A. risponde inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, alla Stazione Appaltante o a terzi in genere.

L'I.A. è tenuta inoltre a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Art. 33

Polizze assicurative

E' a carico dell'I.A. la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo dell'appalto, tenendo sollevato al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'I.A. dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.



La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro;

MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con almeno i seguenti capitali assicurati minimi:

- Caso morte: € [75.000,00]
- Caso invalidità permanente: € [100.000,00]

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze.

Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 34

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente appaltante.

Art. 35

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:



- del D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali.